



UFFICIO del GIUDICE DI PACE di TORINO
DISCIPLINA dell'IMMIGRAZIONE
Giudice di Pace dott. Alfonso SPADONI

Procedimento civile iscritto al n. 20756 / 12 di R.G.

Promosso da

IREGWAIKE Felix, nato in Nigeria il 18.04.1983 o 1993, elettivamente domiciliato in Torino, Via Cavalli n. 28 bis, presso lo studio dell'avv. Maurizio Veglio che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo, per l'annullamento del provvedimento emesso dal Prefetto di Torino n. 872/12 del 30.07.2012.

Premessa

La Prefettura di Torino su segnalazione della Questura ha decretato ai sensi dell'**art. 14 c. 5 ter D. Lgs. n. 286/98**, l'espulsione dal territorio nazionale del ricorrente in quanto inottemperante a precedente ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma in data 7.05.12 dopo che il Prefetto di Alessandria ne aveva decretato l'espulsione in data 3.05.2012. Il ricorrente ha proposto ricorso depositato in data 2.08.2012 per l'annullamento del suddetto provvedimento prefettizio, esponendo quale motivo di opposizione la situazione di pericolo, descritta nell'**art. 19 D.Lgs 286/98**, nella quale lo straniero incorrerebbe ove venisse rimpatriato nel Paese d'origine.

Il Giudice fissava udienza avanti a sé per la data del 21.09.12 cui compariva il legale del ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Il Prefetto di Torino, tramite l'Ufficio della Questura, faceva pervenire le proprie note difensive e chiedeva di respingersi il ricorso.

Il Giudice riservava le proprie decisioni.

Motivi della decisione

Nel merito il provvedimento va annullato.

Il giudicante ritiene infatti che la difesa del ricorrente abbia raggiunto un sufficiente grado di probazione sulla circostanza che lo straniero, in caso di ritorno nel Paese d'origine, possa essere oggetto di gravi persecuzioni e persino rischiare di essere ucciso.

IL GIUDICE DI PACE
dott. Alfonso SPADONI

In primis ciò trova riscontro nella documentazione fotografica allegata che mostra alcune scarnificazioni presenti sul corpo dello straniero, come riscontrate dalla Commissione Territoriale "*verosimilmente riconducibili ad un rito d'iniziazione*" (decisione prot. 53276/2011 del 5.09.11), da cui si evince il travagliato trascorso dello straniero nella sua terra natale ed anche dal verbale delle dichiarazioni rese in sede di audizione presso la citata Commissione che, sebbene non sufficienti per una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato, avvalorano, a parere di questo giudice, la possibilità che il ricorrente in caso di rientro possa incorrere in situazione di pericolo per l'incolumità sua e della propria madre. Appare al riguardo credibile che il medesimo abbia rifiutato di praticare o di dirigere riti propiziatori consistenti nel sacrificio di vittime umane, la cui esistenza è avvalorata dai documenti n.10-11 depositati agli atti.

Non sembra poi dubbio che fra le ipotesi enumerate dall'art. 19 D.lgs. 286/98 ben possa essere ricompresa quella dello straniero che possa essere oggetto di persecuzione nel territorio dello Stato verso cui viene rimpatriato per avere tentato di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione tribale.

La norma giuridica costituzionalmente orientata ricavabile dalla disposizione di cui all'art. 19, 1° comma cit., conferisce infatti allo straniero "*il diritto a non vedersi reimmesso in un contesto di elevato rischio personale*" (Corte Costituzionale Ordinanza n. 146 del 2002) ed è attributiva di un diritto soggettivo che determina un precetto negativo, consistente nel divieto di espulsione e di respingimento, rivolto a qualunque autorità statale-amministrativa-giudiziaria, divieto disatteso dal decreto di espulsione qui opposto.

Per tali ragioni, pur ritenendo formalmente legittimo il provvedimento di espulsione, in quanto è pacifica la violazione dell'art. 14 c. 5 ter, si ritiene che il ricorrente versi in una delle condizioni di non espellibilità e che debba pertanto trovare applicazione l'impedimento dell'art. 19.

Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente annullamento del decreto di espulsione opposto.

Spese da ritenersi compensate, visti i fatti di causa.

IL GIUDICE DI PACE
dot. Alfonso SPADONI

PQM

Il Giudice di Pace di Torino

dott. Alfonso Spadoni


Accoglie il ricorso di **IREGWAIKE Felix** e, per l'effetto, annulla il provvedimento emesso dal Prefetto di Torino n. 872/12 del 30.07.2012. Spese compensate.

Si comunichi.

Torino, 19 novembre 2012.

IL GIUDICE DI PACE

IL GIUDICE DI PACE
dott. Alfonso SPADONI



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Torino, il 22 NOV 2012

Maresa **SUSENNA**
CANCELLIERE

